



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 72, del D.lgs.
n. 36/2023, per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento in concessione e gestione, per la durata di anni 6, del
"Caffè Letterario", situato all'interno della Corte Leonardo del Centro
Culturale Da Vinci in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave

DISCIPLINARE DI GARA

San Donà di Piave, aprile 2025

TITOLO I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE - DURATA - CANONE – STRUTTURA

Art. 1 - Finalità e oggetto della concessione

Oggetto della presente procedura è l'affidamento in Concessione e gestione a seguito dell'espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 72, del D.lgs. n. 36/2023, del "Caffè Letterario" sito all'interno della Corte Leonardo presso il Centro Culturale Da Vinci in Piazza Indipendenza a San Donà di Piave.

L'aggiudicatario dovrà gestire la struttura di vendita e l'area assegnata per tutta la durata della concessione alle condizioni descritte nel presente disciplinare.

La partecipazione è riservata a soggetti che rientrino nella categoria degli Enti del Terzo Settore (ETS) e delle associazioni culturali o sportive.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente, ed i requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs.n. 59/2010 e ss.mm.ii., per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Il presente Capitolato d'Oneri e Condizioni ha per oggetto la concessione, a titolo oneroso, del servizio di gestione del "Caffè Letterario" ubicato al pianterreno del complesso denominato Centro Culturale L. Da Vinci, sito in Piazza Indipendenza e compreso nell'elenco dei beni patrimoniali indisponibili di proprietà del Comune di San Donà di Piave. I locali e le aree esterne evidenziati nelle planimetrie allegate A e B, vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, compresi gli arredi e le attrezzature, come risultante dallo stato di consistenza.

In ogni caso già prima della presentazione dell'offerta le ditte partecipanti, pena esclusione, dovranno effettuare un sopralluogo per prendere conoscenza dello stato dei luoghi, degli arredi e delle attrezzature. Per tale attività tutti i concorrenti sono pregati di prendere contatto tramite mail all'indirizzo: andrea.gallimberti@sandonadipiave.net.

La concessione è finalizzata alla gestione di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, avente le caratteristiche di "Caffè Letterario", secondo le prescrizioni contenute nel presente documento.

Il punto di ristoro inserito nel complesso del Centro Culturale, costituito da Biblioteca, sala conferenze, auditorium, galleria d'Arte, Spazio Mostre "I. Battistella", aula studenti universitari "A.Landi", è destinato a costituire punto di incontro di socializzazione e culturale per i cittadini e per le varie realtà culturali che operano nel territorio, in stretta relazione con le attività e la programmazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 2 – Decorrenza e durata della concessione

1. Tutti gli effetti attivi e passivi della concessione decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto;

2. La concessione avrà durata di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabili per ulteriori anni 6.

Art. 3 – Obblighi generali del concessionario

Oltre al canone di concessione, ed a quanto indicato nel presente Capitolato d'Oneri e Condizioni, sono interamente a carico del concessionario:

a) l'impiego di personale che per numero e qualità professionale sia adeguato al locale, nonché alle necessità di un servizio pronto e qualificato. Il concessionario garantirà il servizio con personale delle cui prestazioni è legittimato ad avvalersi. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto l'aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sarà inoltre responsabile del rispetto e/o del

controllo di tali adempimenti ritenendosi sin d'ora il Comune concedente sollevato da qualsiasi responsabilità al riguardo;

b) l'osservanza e il far osservare le norme di legge, di regolamento, gli oneri e le discipline vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblica sicurezza;

c) la pulizia giornaliera dei locali e dell'area esterna di pertinenza dei locali avuti in concessione, più quella che si trova sotto la cupola, nonché delle vetrate retrostanti tra il plateatico e la scacchiera;

d) lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attenendosi alle norme della raccolta differenziata in vigore;

e) la stipula dei contratti per l'energia elettrica, nonché i relativi consumi relativamente ai locali assegnati;

f) i consumi di acqua e gas relativi ai locali assegnati;

g) la manutenzione ordinaria dei locali,

h) le spese per la gestione dei locali, comprese imposte, tasse e contributi di ogni genere,

i) apertura mattutina entro le ore 9,00 e onere di chiusura serale, delle porte di ingresso alla Corte Leonardo e delle porte della vetrata nell'area in concessione verso la scacchiera;

l) il possesso di licenze, autorizzazioni e permessi e l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;

m) la comunicazione al Comune concedente, all'atto dell'avvio della gestione del servizio, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente capitolato, che dovrà assicurare la sua reperibilità e assumere a proprio carico in qualità di gestore dei locali gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare il concessionario si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la sua responsabilità, alla predisposizione della necessaria documentazione e a tutte le opere occorrenti a garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e delle varie attività previste, per evitare incidenti e/o danni agli addetti ai servizi stessi, nonché a persone o cose, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

n) la tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano il Caffè Letterario.

o) l'obbligo di mantenere condizioni di esercizio che non prevedano diffusione di musica e rumori nocivi alla quiete pubblica.

p) l'impegno a garantire che l'attività del Caffè, compreso gli approvvigionamenti, non ostacoli la normale attività dell'intero Centro Culturale

q) l'accettazione in pagamento dei buoni pasto forniti dal Comune ai propri dipendenti

r) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;

s) la predisposizione degli atti ed il rispetto della normativa vigente in materia di safety e security;

t) mantenere sempre libere le vie d'esodo per le uscite retrostanti come evidenziato nella planimetria allegata.

PROPOSTA SOCIO - CULTURALE

Il "Caffè Letterario" è un luogo dove viene integrato, nel modo più armonico e moderno possibile, l'elemento del ristoro con la proposta socio-culturale, al punto tale che questi due elementi riescono a contaminarsi reciprocamente a favore di una migliore qualità complessiva.

Il Concessionario dovrà strutturare la propria offerta culturale con specializzazioni tematiche di frequenza mensile. Ogni mese sarà dedicato ad un tema culturale, sociale, socio-politico, storico o territoriale, a rotazione o con mantenimento fisso. La precisa calendarizzazione verrà fornita e dovrà essere concordata con il Comune, come da capitolato, per ogni semestre.

I partecipanti alla procedura selettiva dovranno presentare un progetto di valenza sociale e culturale, con particolare attenzione alla fascia giovanile; e progetto sarà particolarmente

apprezzato qualora garantisca attività socialmente inclusive con il coinvolgimento di persone con disabilità o in situazioni di disagio e marginalità.

All'interno della programmazione tematica il Concessionario inviterà autori, giornalisti e esperti locali, nazionali e internazionali a partecipare a serate di presentazione di libri, discussioni, letture collettive, ed è auspicabile la collaborazione con le associazioni territoriali dedite alla cultura ed offrire i propri spazi per eventi e manifestazioni.

Art. 4 – Disposizioni per l'uso dei locali

Al Concessionario è consentito l'uso dei locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività connesse alla specificità del Caffè Letterario, quali presentazioni di libri, incontri con autori e artisti, personali di pittura e altre iniziative di carattere culturale che valorizzino arte e creatività, storia e tradizioni.

L'organizzazione degli eventi deve essere preceduta da accordi con i competenti uffici comunali, per il necessario coordinamento.

La programmazione delle iniziative culturali dovrà essere presentata semestralmente dal concessionario all'Ufficio Cultura, secondo le seguenti scadenze:

- Entro il 30 Novembre di ogni anno per le iniziative culturali che intende organizzare durante da gennaio a giugno dell'anno successivo, completa di descrizione di ciascun evento, note informative relative ad artisti, autori coinvolti, indicando il curatore referente dell'evento. Entro lo stesso termine deve presentare una sintetica relazione delle iniziative realizzate nell'anno precedente nel semestre precedente.
- Entro il 31 Maggio di ogni anno per le iniziative culturali che intende organizzare durante da luglio a dicembre dell'anno in corso, completa di descrizione di ciascun evento, note informative relative ad artisti, autori coinvolti, indicando il curatore referente dell'evento. Entro lo stesso termine deve presentare una sintetica relazione delle iniziative realizzate nel semestre precedente.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio delle attività sopra elencate.

L'uso dei locali concessi per finalità difformi a quelle sopra indicate comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Il Concessionario risponde di ogni danno procurato ai locali di proprietà comunale a seguito di un uso improprio dei locali stessi. Eventuali danneggiamenti agli impianti e ai locali devono essere comunicati tempestivamente al Comune concedente.

Il Concessionario si impegna a mantenere i locali con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo tale da riconsegnarli allo scadere della concessione nello stesso stato di efficienza e conservazione riscontrati al momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento conseguente all'utilizzo nel tempo.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di apportare ai locali e all'area esterna qualsiasi modifica non preventivamente autorizzata dal Comune concedente. L'apposizione di insegne identificative del locale dovrà essere preventivamente concordata con il Comune concedente.

Le modifiche e le migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per il Comune concedente. Alla scadenza della concessione il Comune concedente si riserva la facoltà di acquisire le suddette migliorie, ovvero di disporre la loro rimozione a cura e spese del Concessionario.

Nei locali e nelle aree esterne oggetto di concessione saranno vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, e dovrà essere rispettato il divieto di fumo, come previsto dalle normative vigenti.

Il Concessionario è autorizzato ad utilizzare l'area esterna ubicata nella Corte Leonardo Da Vinci per le iniziative culturali, ricreative e turistiche, previo accordo con gli Uffici Comunali. L'utilizzo di tali aree è compreso nel canone della concessione.

A seguito di preliminare verifica da parte del competente ufficio comunale, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) non sono stati individuati rischi da interferenza e pertanto non si rende necessario redigere il DUVRI e non vi sono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche del manufatto

La struttura e le attrezzature da affidare in Concessione, al canone di cui al successivo articolo 11, risultano da documentazione allegata.

Art. 6 – Allestimenti ed arredi

Sono a carico del Concessionario le spese per l'acquisto di ulteriori allestimenti ed arredi, sia interni che esterni, necessari per lo svolgimento dell'attività. Potranno essere utilizzati solo gli spazi oggetto della concessione.

Il Concessionario aggiudicatario dovrà gestire gli arredi e le attrezzature presenti nei locali, descritti nell'elenco allegato.

Art. 7 – Spese utenze

Saranno a carico del concessionario sia il pagamento dei consumi relativi alle utenze (acqua, luce, tariffa rifiuti, ecc., nessuna esclusa) sia l'attivazione/intestazione delle stesse, sia le spese per gli eventuali lavori di realizzazione degli allacci.

Art. 8 – Orari di apertura dell'attività

Il servizio di somministrazione deve essere assicurato durante tutte le giornate di apertura della Biblioteca e del Centro Culturale, con un'apertura minima di 8 ore giornaliere e comunque, inoltre, durante le eventuali manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune concedente, fatta eccezione per la giornata settimanale di chiusura fissata nel giorno di lunedì.

E' consentita la sospensione dell'attività per ferie per un massimo di giorni 21 di cui solo 15 naturali e consecutivi, previa autorizzazione del Comune concedente, e comunque non nei periodi di maggiore affluenza al centro culturale per grandi manifestazioni o eventi di rilievo, mostre e convegni organizzati dal Comune concedente.

Se l'interruzione del servizio fosse imputabile al Comune concedente, o a cause di forza maggiore opportunamente documentate, il concessionario avrà il diritto esclusivamente al corrispondente abbuono a valere sul canone, per tutta la durata dell'impedimento.

Il concessionario non potrà consentire ai clienti di trattenersi nei locali dopo l'orario di chiusura.

Art. 9 – Manutenzione

In caso di necessità di interventi a carattere d'urgenza al fine di garantire la salvaguardia della struttura, l'incolumità dell'utenza e la continuità dei servizi, sarà obbligo del Concessionario intervenire con immediatezza assicurando l'intervento minimo necessario ad evitare grave pregiudizio alla struttura medesima. Le relative spese sono da intendersi ricomprese nella redditività della concessione e nulla potrà pretendere il Concessionario.

Qualora la rimessa in pristino richieda lavori di manutenzione straordinaria, il gestore informerà immediatamente il Concedente evidenziandone la motivazione.

Il Concedente si impegna ad accertare entro 7 gg dalla segnalazione e/o intervento l'indifferibile urgenza e valuterà l'effettività o meno delle circostanze.

In caso di riscontro favorevole, il Concedente procederà, nel rispetto dei tempi di legge, ad effettuare l'intervento; in caso di riscontro negativo, si avvierà la procedura di applicazione delle penali, in quanto trattasi di inadempienza contrattuale, oltre ad ordinare il ripristino, a cura e spese del Concessionario, entro un congruo termine, di volta in volta stabilito. In caso di inadempienza ovvero decorsi i termini di cui sopra infruttuosamente, si procederà d'ufficio a valere sulla cauzione definitiva.

Sarà a carico del Concessionario la chiusura immediata della struttura in caso di grave rischio strutturale e/o climatico a salvaguardia dell'incolumità dell'utenza.

Art. 10 - Canone di concessione

Il canone annuo dovuto all'Amministrazione Comunale per la concessione sarà determinato con

il criterio della migliore offerta presentata, mediante rialzo, partendo dalla base di un canone annuo pari ad € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00), iva esclusa, ovvero canone mensile pari ad € 600,00 iva esclusa.

Il canone del primo e secondo anno sarà ridotto ad € 1.200,00 iva esclusa, ovvero canone mensile pari ad € 100,00 iva esclusa, perché il concessionario sarà tenuto a corrispondere la somma di € 12.265,00 iva esclusa, al concessionario uscente per l'acquisto dell'attrezzatura di cui all'elenco allegato.

Detto canone sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto) a decorrere dal 2° anno, senza necessità di formale richiesta da parte dell'Amministrazione. Il pagamento del canone deve essere effettuato in soluzioni trimestrali anticipate, a mezzo bonifico bancario presso le casse della Tesoreria Comunale. Per il ritardato pagamento del canone, il concessionario è tenuto a pagare, oltre alla rata stessa, anche un'indennità di mora così calcolata: 2% dell'importo per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno successivo alla scadenza; 4% dell'importo per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno successivo alla scadenza, oltre gli interessi legali.

TITOLO II – SPECIFICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11 – Specifiche tecniche

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere erogati nel rispetto delle specifiche tecniche minime previste dalla vigente normativa di settore. Il concessionario si assume ogni onere e costo relativo alla gestione dei servizi. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- spese del personale;
- spese per attivazione (e/o volture) e consumo delle utenze di ogni tipo;
- spese per imposte e tasse, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, ecc;
- spese generali di amministrazione;
- spese per food & beverage;
- spese per pulizie e manutenzioni;
- spese di investimento;
- ogni altro onere connesso.

Art. 12 – Consegna dell'area

Sarà in carico al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del chiosco, compresi impianti, attrezzature ed arredi. Allo scadere della concessione, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il concessionario si impegna a riconsegnare gli spazi sgombri da ogni bene, arredo e/o attrezzatura ecc. introdotto; le operazioni di sgombero sono ad esclusivo carico del concessionario.

TITOLO III – ALTRE NORME DI DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.13 – Danni – Atti vandalici

Per qualsiasi danno a terzi, intendendosi per tali anche il Comune ed il personale dello stesso, cagionato da fatto doloso o colposo, dal mancato rispetto di prescrizioni normative, o per altre cause comunque conseguenti all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario rimane l'unico soggetto responsabile penalmente e civilmente, sollevando da ogni responsabilità, anche solidale, il Comune ed il personale incaricato dallo stesso ad effettuare i controlli sul rispetto delle condizioni contrattuali.

In caso di atti vandalici, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strumentali alla rimessa in pristino della struttura sono a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedervi nel più breve tempo possibile. Il Concedente si riserva di stabilire tempi massimi, al fine di

assicurare la continuità del servizio. In caso di mancato intervento del Concessionario nei tempi massimi stabiliti si procederà d'ufficio e a valere sulla cauzione definitiva.

Il Concessionario, in virtù di quanto disposto al paragrafo precedente del presente articolo, si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione polizza assicurativa per danni materiali all'immobile ed al contenuto derivanti da atti vandalici, nei termini indicati al successivo art. 22 "Oneri assicurativi".

Art. 14 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza nell'uso della cosa concessa;

2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiali e attrezzature tecniche;

3. Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà stipulare una polizza assicurativa per danni potenzialmente derivabili (responsabilità civile) a persone e cose nello svolgimento dell'attività, con i seguenti massimali :

- > RCT per sinistro/persona € 1.000.000,00 (unmilione/00)
- > RCT per sinistro/danni cose € 500.000,00 (cinquecentomila/00)
- > RCO per sinistro/persona € 1.000.000,00 (unmilione/00)

5. La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione concedente.

Art. 15 – Divieto di cessione della convenzione

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente disciplinare.

Art. 16 – Autorizzazioni

Il concessionario, all'atto della presentazione dell'offerta, dovrà possedere i requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del D.Lgs.n. 59/2010 e ss.mm.ii.. La stipulazione del contratto costituirà titolo per la successiva presentazione all'Ufficio SUAP delle relative richieste di autorizzazione per l'apertura dell'attività. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, ad espletare sollecitamente le necessarie formalità per ottenere i necessari atti abilitanti l'esercizio dell'attività in argomento.

Art. 17 – Manutenzione – Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di tenere il locale in buono stato di manutenzione ed in particolare di tenere in efficienza gli impianti presenti, nonché provvedere alla pulizia e manutenzione dell'area oggetto di concessione. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ed annessi, nonché di ogni arredo posizionato nell'area concessa sono ad esclusivo carico del Concessionario, per tutta la durata della Concessione.

Art. 18 – Ispezione dei locali

L'Amministrazione Comunale potrà in qualunque momento procedere all'ispezione dei locali e dell'area data in concessione, senza preavviso al concessionario, per verificare la corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni contrattuali e procedere, se ritenuto opportuno, all'applicazione delle dovute penali.

Art. 19 – Cauzione

1. Il concessionario, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire una garanzia fideiussoria per un

massimale di € 1.800,00 (milleottocento/00). La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del concedente. La garanzia ha validità per l'intera durata della concessione. 2. La cauzione costituita nelle forme di legge, è a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;

3. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l'interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l'erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;

4. Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;

5. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 20 - Corrispettivi

Il concessionario è tenuto a versare il canone di concessione da corrispondere per tutta la durata del rapporto contrattuale, in rate mensili anticipate. Qualora il concessionario maturasse una morosità nei confronti del Comune superiore a due rate del canone, ed il Comune avesse formalizzato complessivamente due solleciti in forma scritta, l'ente stesso potrà unilateralmente disporre la risoluzione della concessione.

Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e di registrazione oltre l'Iva di legge.

Art. 22 - Requisiti per l'affidamento e la relativa sottoscrizione del contratto

Per la sottoscrizione del contratto tutti i soggetti, singoli o associati, devono essere in possesso dei requisiti sottoelencati:

- Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.

- Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs.n. 59/2010 e ss.mm.ii., per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

La Ditta dovrà attestare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

TITOLO IV – INADEMPIENZE E PENALI

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso, nei seguenti casi:

- a) Mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- b) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare;
- d) Dopo due contestazioni per irregolarità del servizio;

- e) Dopo una contestazione scritta formale per organizzazione di attività non ricomprese nell'oggetto della concessione;
- f) Sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;
- g) Sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione e/o di cessazione attività;
- h) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione del personale;
- i) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro;
- j) A seguito di reiterate diffide;
- k) Cessione del contratto;
- l) Cessione a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte dell'area oggetto di concessione, del chiosco e dell'attività;
- m) Cessione della concessione a terzi in subappalto;
- n) Apertura di procedura di sequestro, pignoramento, concordato fallimentare, fallimento a carico del concessionario;
- o) Aver maturato una morosità nei confronti del Comune superiore a due rate di canone, e formalizzato due solleciti in forma scritta della Stazione Appaltante;
- p) Perdita dei requisiti soggettivi previsti nel presente disciplinare. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'eventuale ri-affidamento e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 24 - Decadenza della Concessione

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta la decadenza della concessione.

Art. 25 - Decadenza previa diffida

Il Comune si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione – diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni dedotte nella presente concessione. La decadenza è dichiarata dal competente organo del Comune, dopo aver acquisito le giustificazioni addotte dal concessionario in relazione alle contestazioni ricevute.

Art. 26 - Penali

Previo contestazione dell'addebito si applicherà al gestore: una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta) ogni volta che saranno accertate le violazioni agli obblighi derivanti dall'esecuzione del presente contratto. La contestazione sarà effettuata, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata, entro 7 (sette) giorni dal riscontro della violazione delle clausole contrattuali o comunque dall'avvenuta conoscenza. Il gestore potrà produrre le proprie osservazioni e giustificazioni inoltrandole direttamente al Servizio Gestione del Patrimonio, mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione. In caso di mancate controdeduzioni da parte del gestore nei tempi utili, o nel caso in cui non vengano ritenute accoglibili, sarà applicata la penale. In caso di mancato pagamento della penale l'Amministrazione si riserva di rivalersi mediante la cauzione definitiva ovvero, ove non liquidate direttamente dal concessionario, saranno incamerate attingendo direttamente dalla polizza fideiussoria, che dovrà essere di volta in volta reintegrata. Il mancato reintegro della polizza entro 30 giorni costituisce causa di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 27 - Revoca

Il Comune può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 28 - Trattamento dati personali

Tutti i dati personali trasmessi nell'ambito del servizio indicato in oggetto, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della

presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. In particolare, i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Ad ogni modo, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679. Si informa che: a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente all'individuazione di un operatore economico per l'eventuale successivo affidamento in concessione del chiosco; b. il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; c. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo nell'iter della pratica.

Art. 29 - Controversie.

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso della concessione e nell'applicazione delle norme contenute nel presente disciplinare speciale, è competente il Foro di Venezia.

Art. 30 – Norma di rinvio

Per quanto non risulti contemplato nel presente disciplinare, si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai Regolamenti vigenti